

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **370/1995** (ECLI:IT:COST:1995:370)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **28/06/1995**; Decisione del **13/07/1995**

Deposito del **24/07/1995**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21700**

Atti decisi:

N. 370

ORDINANZA 13-24 LUGLIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1994 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Carrato Massimo, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Carrato Massimo, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza provvista, il Pretore di Brescia con ordinanza del

26 settembre 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede, quale condizione di improcedibilità (o come causa estintiva) per i reati afferenti agli assegni, anche la remissione del debito;

che - rileva il Pretore remittente - soltanto il pagamento dell'assegno e degli accessori determina l'improseguibilità o improcedibilità dell'azione penale, non anche la rimessione del debito alla quale non può estendersi in via analogica la medesima disciplina;

che tale esclusione è però irragionevole (ex art. 3 Cost.) atteso che attraverso la remissione (totale o parziale che sia) viene meno l'interesse del creditore all'adempimento (nell'ipotesi in cui tale atto intervenga prima che il credito divenga esigibile) ovvero viene meno il danno conseguente all'inadempimento (nell'ipotesi in cui la remissione intervenga successivamente);

che tale assimilabilità della remissione del debito al pagamento comporta che, al fine della improseguibilità o improcedibilità dell'azione penale per il reato di emissione di assegno senza provvista, la disciplina non può che essere la stessa.

Considerato che - come questa Corte ha già ritenuto (sent. n. 203 del 1993) e come risulta altresì affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione - la circolazione degli assegni bancari è presidiata da tutela penale in ragione della loro funzione di strumento di pagamento e non già di strumento di credito, sicché il bene giuridico tutelato è costituito dall'affidamento che la collettività fa nell'assegno come mezzo solutorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie;

che la successiva remissione del debito può valere semmai solo a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non elide l'intervenuta lesione della fede pubblica;

che viceversa l'eccezionale ipotesi di improcedibilità dell'azione penale, introdotta dagli artt. 8 ed 11 della legge n. 386 del 1990 per perseguire una finalità deflattiva di processi penali relativi a fatti che non destano particolare allarme sociale, nel caso di pagamento non solo dell'assegno ma anche degli accessori (interessi, penale e spese di protesto), conserva comunque - proprio in ragione di tale complessivo (più oneroso) pagamento - una funzione disincentivante dell'impiego dell'assegno come strumento di credito, funzione che invece sarebbe del tutto frustrata se anche la mera remissione del debito sortisse il medesimo effetto di paralisi dell'azione penale;

che pertanto è pienamente giustificata la disciplina differenziata delle due situazioni poste in comparazione, sicché la censura di costituzionalità allegata dal giudice rimettente si appalesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari)

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza trascritta in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.